

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 13/06/2024

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2017 ed estinto anticipatamente nel 2022. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la quota indicata in contratto come non ripetibile, le commissioni in favore dell'intermediario finanziario per la quota indicata in contratto come ripetibile, commissioni di distribuzione, per la somma di € 1.288,38 calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione al soddisfo. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso eccependo che: il ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso delle voci di costo ripetibili secondo il contratto e rinunciando così alla corresponsione di ulteriori importi; il contratto riporta in modo chiaro le voci di costo ripetibili e non ripetibili; al momento del rilascio del conteggio del residuo debito sono stati rimborsati i costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato; le voci di costo richieste dal cliente hanno natura *up front*, in quanto finalizzati esclusivamente alla conclusione del contratto e, pertanto, non sono ripetibili.

DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2022, in corrispondenza della rata n. 49 e la relativa quietanza è riversata in atti. Sul punto, vista l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, va valutata la valenza liberatoria di detta quietanza.

Sul punto, si evidenzia che il Collegio di Coordinamento si è pronunciato in merito al valore liberatorio della quietanza sottoscritta in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, affermando che la valutazione deve essere compiuta in concreto, caso per caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti per valutare se gli stessi abbiano idoneità di transazione/rinuncia. Sono comunque stati individuati, per consolidato orientamento dei Collegi, dei contenuti minimi necessari che la quietanza deve avere affinché possa considerarsi liberatoria. In particolare, affinché una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario, come nel caso in esame, abbia efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento, è necessario che contenga una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e della voce di costo di riferimento. In assenza di questi elementi, non è provato che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti cui intendeva rinunciare, in quanto si sarebbe limitato a sottoscrivere un modulo prestampato predisposto dalla controparte in occasione dell'estinzione anticipata del rapporto di credito. Inoltre, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Orbene, nel caso di specie, la quietanza è stata sottoscritta successivamente all'estinzione del finanziamento e, tuttavia, alla stessa non può riconoscersi l'efficacia liberatoria affermata dall'intermediario. Difatti, la quietanza in esame difetta tanto del requisito della determinazione quantitativa (ammontare) tanto del riferimento alla causale (titoli delle voci di costo non rimborsate) di ciò a cui il cliente rinuncia.

Nel merito, la questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario,



in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato.

La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4).

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso in esame, dal contratto e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, emerge che le commissioni di distribuzione siano da considerarsi spese *up front*, in quanto remunerano attività prodromiche alla stipula del contratto, e così anche le commissioni dell'intermediario finanziario vanno considerate *up front* per la quota non ripetibile, in quanto la stessa remunera oneri per le operazioni precedenti all'esecuzione del contratto. A tali voci di costo si applica pertanto il criterio di calcolo della curva degli interessi. Mentre

